

Determinazione nr. 9 del 1 Aprile 2021

OGGETTO

**Autorizzazione a presentare Proposta Partenariato Pubblico Privato
richiesta dalla Cooperativa Sociale Onlus Il Ponte, via Italia, 3 Albiate (MB) e
definizione delle procedure propedeutiche alla sua ricezione .**

Avviso ad altri operatori del mercato

Il sottoscritto dott. Michele Corbetta, Amministratore Unico della società in epigrafe,

Premesso

- Che Gestione Servizi Desio srl ha in essere con il Comune di Desio un contratto di servizio per la gestione e l'erogazione dei servizi cimiteriali della durata di anni 30 (dal 1-1-2019 al 31-12 2049), approvato con deliberazione dell'amministratore unico n° 44/2018 e Deliberazione di Consiglio Comunale n° 64/2018, cui in questa sede si rimanda;
- che tale contratto rimanda alla possibilità di avvalersi di imprese terze nel rispetto delle vigenti norme in materia "anche al fine di garantire la continuità dei servizi e dei lavori" (art 12 c. 1);
- che, come da rimando dell'art 1 comma 3 del vigente contratto di servizio, " *la società ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi gestionali ritenuti più idonei per l'ottimizzazione delle attività affidate dal presente contratto, per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, efficacia e redditività; di conseguenza le attività nelle quali si articolano i servizi di cui trattasi, nonché quelle connesse, collaterali od affini, potranno essere esercitate, ai sensi di legge, anche attraverso partecipazioni, accordi o forme di controllo e collaborazione in società o imprese, o con o con ricorso ad imprese terze, fatta salva la piena e solidale responsabilità di queste ultime e della società, per il rispetto di quanto previsto nel presente contratto di servizio.*";
- che la scrivente società ha ricevuto da Il Ponte – Cooperativa Sociale onlus – via Italia, 3 Albiate (MB) una Proposta di partnership Pubblico Privato relativa alla Gestione dei servizi cimiteriali con opere accessorie, acquisita a prot. n° 231 in data 25 marzo 2021, in questa sede integralmente richiamata;

Vista

- La necessità di programmare in maniera ottimale e adeguata gli interventi ed i servizi previsti dal vigente contratto cimiteriale su un medio/lungo periodo;
- l'opportunità di perseguire un miglioramento continuo nell'erogazione dei servizi e parametrare l'efficienza degli stessi ai costi sostenuti;

- le difficoltà poste dai vigenti limiti normativi per l’inserimento di risorse umane e lo sviluppo della struttura, la necessità di acquisire crescenti Know How tecnici importanti per ottimizzare la gestione dei servizi, anche in funzione di un possibile ancorché necessario sviluppo degli stessi, oltre che considerando le continue, crescenti e molteplici attività accessorie che si renderanno necessarie per un corretto adempimento del contratto di servizio (quali ad esempio: interventi di riqualificazione delle aree e degli edifici, informatizzazione, digitalizzazione delle pratiche, mappatura elettronica dei cimiteri..etc.);
- la necessità che L’organo Amministrativo intraprenda adeguate strategie atte a garantire la migliore capacità operativa e competitività, nell’ottica di qualsiasi azione di sviluppo e crescita definita dal socio in funzione degli indirizzi dell’attività e della strutturazione della propria azienda “in House”;
- L’opportunità di garantire da parte dell’azienda un adeguato contributo nelle attività di adeguamento delle politiche cimiteriali in funzione dei rapidi mutamenti socio – economici correnti, sempre nell’ottica di una crescita del valore dei servizi offerti e dei risultati economici perseguiti;

Atteso

Che l’azione dell’organo amministrativo di una società in house non può limitarsi alla sola gestione ordinaria (vedi sentenza Trib Roma – Sez. Specializzata Imprese – n° 20276 del 2/07/2018)

Rilevato

- Che il vigente c.d. “Codice degli appalti” - d.lgs n° 50/2016 - all’art. 183 c.15 prevede che *“Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità...”*. Pertanto, guardando al dato testuale, destinatari di proposte di p.f. possono essere “amministrazioni aggiudicatrici”.
- Che Le “imprese pubbliche” (definite all’art. 3, c. 1, lett. t, del codice come: *“le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese”*) sono citate nell’ambito della definizione di “ente aggiudicatore” che si trova all’art. 3, c. 1, lett. e, del codice.
- Che pur non essendo le imprese pubbliche – in quanto definite “enti aggiudicatori” - espressamente citate nella norma sopracitata, al contempo, non si può non osservare come gli enti aggiudicatori e le amministrazioni aggiudicatrici siano in larga parte accumulati dal codice per la disciplina dell’affidamento di contratti pubblici, salve alcune eccezioni che non dovrebbero interessare il PPP: per esempio sono accumulati sotto la definizione di “soggetti aggiudicatori” di cui all’art. 3, c. 1, lett. f, del codice, anche ai fini della parte IV. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono quasi integralmente accumulati nella disciplina generale sull’affidamento dei contratti pubblici, comprese le concessioni.
- Che a supporto di dette considerazioni la norma di cui all’art. 166 del codice prevede: *“1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici”*.

- Che, fermo restando quanto sopra esposto e rilevato, si evidenzia l'orientamento espresso anche da recente giurisprudenza che include nella nozione di organismo di diritto pubblico anche le società in house (cfr. la recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 434 del 2.4.2021, secondo la quale: *“Conclusivamente il ricorso deve essere accolto per la censura di carattere assorbente di cui al primo motivo e, per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura in quanto, alla luce di una corretta interpretazione del disciplinare, doveva essere valorizzato, al fine di comprovare il possesso dei requisiti esperienziali, anche il servizio reso in favore di Cotral s.p.a., che rientra nella nozione di amministrazione aggiudicatrice in quanto società in house (TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, 27 gennaio 2021, n. 1085) e in ogni caso come organismo di diritto pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 agosto 2020, n. 4996; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 giugno 2019, n. 1327)”*) cosicché, vista la definizione delle “amministrazioni aggiudicatrici” di cui all'art. 3, c. 1, lett. A), d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tra le quali sono compresi anche gli “organismi di diritto pubblico”, una società in house potrebbe ricevere una proposta di PPP ex art. 183, c. 15, d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in quanto amministrazione aggiudicatrice.
- Che la prassi corrente vede attuata costantemente la possibilità che una società pubblica, quale ente aggiudicatore, possa ricevere proposte di p.f. ai sensi dell'art. 183, c. 15, del codice (si vedano ad es. l'avviso pubblicato dall'ERP di Lucca, l'avviso di Arte di Genova, l'avviso di ATC Piemonte SUD, l'avviso di ATER Umbria e di ATER Verona, l'avviso di ASM Spa Mortara).
- Che lo stesso art. 1 comma 3 del vigente contratto di servizio già citato rimanda alla più ampia possibilità di utilizzo delle forme e degli strumenti organizzativi e gestionali;

Considerato che

- Con la presente determinazione G.S.D. Srl consente anche ad altri operatori del mercato di cui all'art. 183 c. 17 D.Lgs 50/2016, interessati di far pervenire proposte e modelli di gestione per gli ambiti di attività sopra descritti.
- Si evidenzia che G.S.D. Srl è soggetta alle regole imposte dal Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. 50/2016 e il presente provvedimento non costituisce in alcun modo avvio di una procedura di gara, né procedura selettiva di una o più proposte pervenute né invito a proporre offerta.
- La presente determinazione non è finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto né elemento preferenziale o preselettivo per successive procedure che la società intenda indire con riferimento al perimetro in oggetto.
- G.S.D. Srl si riserva la facoltà di interrompere, modificare, prorogare, sospendere la procedura avviata, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
- In particolare, si rimanda a quanto evidenziato dal punto 3.16 della proposta di Linee guida ANAC in materia di consultazioni preliminari di mercato: *“la partecipazione non costituisce condizione di accesso alla successiva procedura selettiva. Dalla partecipazionenon possono derivare, per il soggetto partecipante, vantaggi, di qualunque natura, nello svolgimento della successiva procedura selettiva”*.
- Se la proposta presentata risulterà di interesse si procederà alla negoziazione della proposta, alla sua approvazione e alla successiva verifica di mercato con messa a gara, ferma restando la prelazione del proponente, ai sensi della corrente normativa.

Preso atto

- Della conformità alla normativa e della prassi corrente;
- dei potenziali effetti positivi sia sulla strategia aziendale sia sui risultati nell'erogazione dei servizi cimiteriali ed affini;
- Che questa procedura ha un triplice vantaggio:
 1. non lede la concorrenza in quanto, la singola proposta valutata fattibile, dichiarata di pubblico interesse e negoziata con GSD srl, verrà sottoposta ad una successiva verifica di mercato per capire se ci sono operatori in grado di offrire soluzioni migliorative
 2. consente di evitare il rischio di duplicazione della valutazione comparativa delle proposte;
 3. minimizza i tempi d procedura con evidenti vantaggi

Determina

- 1) Di autorizzare “Il Ponte” - Cooperativa Sociale onlus - via Italia, 3 Albiate (MB) e qualsivoglia soggetto interessato e dotato dei necessari requisiti alla presentazione di una Proposta di partnership Pubblico Privato relativa alla Gestione dei servizi cimiteriali con opere accessorie;
- 2) Di consentire la partecipazione ad altri operatori di mercato, purché dotati dei necessari requisiti, e di adeguata esperienza diretta in servizi analoghi, e di porre il termine della presentazione delle proposte alle ore 23.59 del 30 aprile 2021
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo agli adempimenti richiesti, funzionali all'acquisizione delle informazioni necessarie alla presentazione della proposta il più puntuale possibile e nella specie:
 - Regolamento di polizia Mortuaria e cimiteriale
 - Piano Regolatore Cimiteriale
 - Numero dei decessi e di autorizzazione alla cremazione (residenti) rilasciati nell'ultimo triennio e nell'anno in corso ripartiti per anno;
 - Tariffe in vigore per concessioni, servizi e illuminazione votiva;
 - Dati statistici ed economici sulle concessioni cimiteriali rilasciate nell'ultimo triennio suddivisi per anno, per cimitero, e tipologia di sepoltura;
 - Dati concessioni in scadenza nel periodo 2022 – 2037 ripartiti per cimitero e per tipologia di sepoltura;

- Dati disponibilità attuali delle sepolture da concedere ripartiti per cimitero;
 - Copia contratto di servizio con Comune di Desio;
 - Piano triennale investimenti ambito cimiteriale e degli investimenti previsti da contratto di servizio e contratto di concessione sottoscritti con il comune.
- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione nella sezione Bandi di Gara del sito internet della società.

Desio, 1° aprile 2021

Prot. 257/MC

L'Amministratore Unico

Dott. Michele Corbetta

